

Ricorso avverso la sentenza pronunciata il 25 maggio 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quarta Sezione) nella causa T-352/02, Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), proposto dalla Creative Technology Ltd il 10 agosto 2005, procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) è il sig. José Vila Ortiz

(Causa C-314/05 P)

(2005/C 296/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 10 agosto 2005, la Creative Technology Ltd, con sede in Singapore (Singapore), rappresentata dai sigg. Stephen Jones e Paul Rawlinson, Solicitors, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 25 maggio 2005 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-352/02 (¹), Creative Technology Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) è il sig. José Vila Ortiz.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- i) annullare la sentenza;
- ii) annullare la decisione della commissione di ricorso;
- iii) annullare la decisione della divisione di opposizione n. 145/2001;
- iv) consentire di procedere alla registrazione del marchio della richiedente;
- v) ordinare all'opponente di pagare alla richiedente/ricorrente le spese dalla stessa sostenute in connessione con il presente ricorso e con il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi di ricorso e principali argomenti

La ricorrente asserisce che il termine PC WORKS oggetto della domanda di marchio comunitario non è simile al marchio figurativo spagnolo, precedentemente registrato, che include le parole W WORK PRO, così da generare confusione. Essa sostiene che la divisione di opposizione, la quarta commissione di ricorso e il Tribunale di primo grado avrebbero errato nelle rispettive analisi della valutazione globale dei marchi in questione ed in particolare nell'indebita importanza attribuita all'elemento WORK presente in entrambi i marchi.

Si sostiene inoltre che la divisione di opposizione, la quarta commissione di ricorso e il Tribunale di primo grado non avrebbero riconosciuto che i beni in questione non costitui-

scono acquisti casuali ma vengono comperati dai consumatori dopo un'attenta valutazione e, in particolare, che i detti organi non avrebbero considerato le reali caratteristiche del consumatore ragionevolmente ben informato, attento e cauto, nell'ambito del pubblico di riferimento, in quanto simile consumatore in una circostanza del genere non acquisterebbe quei beni senza un attento esame.

Ne consegue che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel confermare le decisioni della divisione di opposizione e della quarta commissione di ricorso e nel respingere integralmente la domanda.

Pertanto, la ricorrente sostiene che il presente ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, della quarta commissione di ricorso e del Tribunale di primo grado debba essere accolto, e che le decisioni della divisione di opposizione, della quarta commissione di ricorso e del Tribunale di primo grado debbano essere integralmente annullate. La richiedente/ricorrente chiede anche la rifusione delle spese del presente ricorso e dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla quarta commissione di ricorso ed al Tribunale di primo grado.

⁽¹⁾ GU 23 luglio 2005, C 182, pag. 35

Ricorso della Plus Warenhandels-gesellschaft mbH contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04 tra la Plus Warenhandels-gesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli), presentato il 28 luglio 2005 (telex 27 luglio 2005)

(Causa C-324/05 P)

(2005/C 296/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 luglio 2005 (telex 27 luglio 2005), la Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, rappresentata dai sigg. P. H. Kort, M.W. Husemann, B. Piepenbrink, dello studio legale Kort Rechtsanwälte (GBR), Ellerstraße 123/125, D-40227 Düsseldorf, Germania, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04, tra la Plus Warenhandels-gesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04 ⁽¹⁾;
- statuire in via definitiva sulla controversia ed accogliere le richieste formulate in primo grado; in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti (causa C-324/05 P):

Con il ricorso in esame la ricorrente mira ad impedire che l'uso del termine «POWER» nel marchio richiesto («TURKISH POWER») determini l'acquisizione dei diritti del marchio anteriore. Essa fonda il proprio ricorso avverso la detta sentenza su un'errata applicazione del diritto comunitario vigente in materia di marchi comunitari e sulla modifica — asseritamente contraria al principio della parità di trattamento — della prassi decisionale del Tribunale di primo grado mediante la decisione impugnata.

1. Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che l'inclusione del marchio anteriore «POWER», con carattere distintivo proprio, nel marchio richiesto violerebbe i diritti del marchio precedente. La tutela conferita dalla Germania al termine «POWER» sarebbe illimitata ed implicherebbe il diritto esclusivo di utilizzare il detto marchio per le merci in questione. Il marchio anteriore dovrebbe continuare a poter essere combinato, senza alcuna limitazione, con elementi denominativi o figurativi indipendenti, qualora ciò fosse necessario per la sua commercializzazione. La sentenza impugnata limiterebbe però la libertà della ricorrente di configurare il marchio.
2. Il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio richiesto riutilizza in maniera evidente il termine costitutivo del marchio anteriore e se ne appropria. La prevalenza del termine «POWER» nel marchio richiesto non verrebbe meno per la parola «TURKISH», in quanto quest'ultima, nel settore del tabacco, si riferisce alla denominazione del tabacco «turkish blend», usata spesso nel mercato del tabacco e pertanto potrebbe essere considerata come riferita ad un miscela di tabacco originaria della Turchia, che si commercializza con il marchio «POWER». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la combinazione dei termini «TURKISH POWER» produca un effetto suggestivo indipendente dal termine «POWER».
3. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore ritenendo che sussistessero sufficienti differenze uditive tra i marchi in questione, in quanto anche il solo rischio di confusione sotto il profilo uditivo osterebbe alla registrazione del marchio richiesto. Quanto alla somiglianza visiva dei marchi in questione, il Tribunale non avrebbe considerato che i marchi sono caratterizzati prevalentemente anche sotto il profilo visivo dal sintagma che li compone, in quanto il consumatore prende come riferimento e si ricorda meglio le parole rispetto alle immagini. Pertanto, l'affermazione che

l'elemento figurativo prevarrebbe sull'elemento verbale del marchio richiesto sarebbe infondata.

4. Il Tribunale si sarebbe basato sull'erroneo presupposto che il pubblico di riferimento presta un maggior livello di attenzione quando acquista sigarette: non sarebbe dimostrato che i clienti, in occasione di tale acquisto, prestino maggior attenzione rispetto a quando comprano prodotti alimentari o altri beni di consumo. Anche ammettendo un maggior livello di attenzione, non sarebbe da escludere che il termine «POWER», parte del marchio, ricordi ai clienti il marchio anteriore e li induca a stabilire un collegamento diretto tra il marchio richiesto e l'impresa cui fa capo la ricorrente, il cui marchio sarebbe inteso come un marchio secondario di una miscela turca del tabacco del tipo «POWER».

⁽¹⁾ GU C 205, pag. 21.

Ricorso proposto il 15/09/2005 (fax 09/09/2005) dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno contro la sentenza pronunciata il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.

(Causa C-334/05 P)

(2005/C 296/25)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 15/09/2005, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con i Sigg. O. Montalto e M. Capostagno, agenti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza impugnata;
2. condannare la società Shaker alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale di Primo Grado ivi impugnata sia affetta da erronea interpretazione e applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.